



Oggetto: DEM 3477 – Soc. Portovesme S.r.l. - Pratica n. PV 17/005 – Accoglimento istanza di rilascio di una concessione demaniale marittima, ex art. 18 della Legge 28.01.1994 n. 84 e ss.mm.ii., per la durata di anni 4 (quattro), in Località Portovesme – Comune di Portoscuso, di un tratto di banchina per complessivi mq 2.476,02 di superficie ove insiste una condotta di acido e mq 1.800,00 di specchio acqueo per lo sbarco e l'imbarco dei prodotti chimici provenienti dal retrostante stabilimento gestito dalla medesima Società.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

VISTA la Legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni recante il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il D.lgs. 04.08.2016 n. 169 "Riorganizzazione razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla L. 28.01.1994 n. 84";

VISTO l'art. 8, comma 3, lett. h), della citata legge 84/94, che attribuisce al Presidente il compito di amministrare le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, esercitando, sentito il Comitato di Gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n.284 del 14.07.2021 di nomina del Prof. Avv. Massimo Deiana Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il "Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella Circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna" di cui alla Delibera n.30 del 20.12.2018 del Comitato di Gestione e ss.mm.ii.;

VISTO l'Atto Formale Rep. n. 23/04 - Reg.n.02/04, rilasciato in data 10.03.2004, con scadenza il 31.12.2018, con il quale la Capitaneria di Porto di Cagliari ha assentito, alla Società Portovesme S.r.l., ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav., nel Porto Commerciale di Portovesme del Comune di Portoscuso, la concessione demaniale marittima di un tratto di banchina di mq. 2.236,50 di superficie all'interno del muro paraonde del Molo di Sottoflutto e di uno specchio acqueo di mq. 1.800,00 ubicato a ridosso del molo di sottoflutto, per l'ormeggio delle navi cisterna e per lo sbarco e l'imbarco di prodotti chimici da e per lo stabilimento gestito dalla stessa Società;

VISTA l'istanza pervenuta in data 15.11.2018 – prot.n. 21323 e successiva integrazione del 19.11.2018 – prot.n. 21572, con la quale la predetta Società, ha chiesto il rinnovo, per anni 4 (quattro), della predetta concessione demaniale marittima al fine di poter continuare ad occupare nel Porto di Portovesme, i beni demaniali di cui al citato Atto Formale Rep. n. 23/04 - Reg.n.02/04;

VISTA la nota prot.n. 7216 del 05.04.2019, con la quale questa Autorità ha reso noto, alla predetta Società, quanto segue:

— *l'attività di carico, scarico, deposito, trasbordo ed il movimento in genere di merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale nonché la concessione demaniale marittima delle aree demaniali e delle banchine a tal fine utilizzate sono disciplinate dal combinato disposto di cui agli artt. 16 e 18 della legge 28.01.1994, n. 84 e ss.mm.ii.;*



- ai sensi del citato art. 16 della L. 84/94, l'esercizio delle operazioni portuali è soggetto ad autorizzazione da parte della competente Autorità di Sistema Portuale, previa presentazione di idonea istanza corredata dalla documentazione prevista dall'art. 3 del D.M. n. 585 del 31.03.1995; ai sensi dell'art. 18 della L. 84/94, possono essere destinatari di una concessione demaniale marittima di aree e banchine per lo svolgimento di operazioni portuali esclusivamente i soggetti in possesso della suindicata autorizzazione ex art. 16 L. 84/94;
- l'art. 18 della citata L. 84/94 prevede che i destinatari dell'atto concessorio di aree e banchine destinate allo svolgimento di operazioni portuali:
 - a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fidejussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;
 - b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee, anche dal punto di vista della sicurezza, a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi;
 - c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).
- spetta, inoltre, al concessionario ex art. 18 L. 84/94, provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle banchine e delle aree in concessione per lo svolgimento di operazioni portuali.
- per quanto concerne la movimentazione delle merci in banchina, la stessa deve essere assoggettata a tutte le misure atte a garantire che le merci depositate non arrechino problemi alla salubrità dell'ambiente portuale, oltre che all'igiene e alla sanità pubblica;
- in particolare, la banchina deve essere adeguata in ossequio alle disposizioni della vigente normativa per quanto concerne le opere necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 152/2006 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 69/25 del 10.02.2008;
- per quanto concerne gli aspetti di security, codesta Società dovrà provvedere a redigere, o adeguare, se già approvato, il Port Facility Security Plan (che dovrà tener conto del Port Facility Security Assessment), da sottoporre, per l'approvazione, all'Autorità designata (Capitaneria di Porto);
- al fine dell'avvio dell'iter istruttorio per l'assentimento della concessione demaniale marittima di cui trattasi ai sensi dell'art 18 L. 84/94, codesta Società dovrà presentare formali istanze ai sensi dei ripetuti artt. 16 e 18 della L. 84/94, fermo restando che le predette domande verranno esaminate alla luce delle disposizioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 3087 del 05.02.2018 (Direttiva concessioni);
- in caso di interesse di codesta Società all'avvio dell'iter istruttorio per l'assentimento della concessione demaniale marittima di cui trattasi ai sensi dell'art 18 L. 84/94, la stessa potrà essere provvisoriamente rinnovata, ai sensi dell'art. 10 Reg. Cod. Nav.

VISTA la nota pervenuta in data 02.07.2019 - prot.n.12993, con la quale la predetta Società ha presentato esclusivamente la documentazione ai fini dell'assentimento in concessione demaniale marittima, ex art. 18 L. 84/94, della banchina destinata alle operazioni portuali, per complessivi mq 2.236,50 di superficie nonché di uno specchio acqueo pari a mq 1.800,00;



TENUTO CONTO che l'attività che il richiedente intende svolgere nei beni demaniali marittimi concerne il caricamento di acido solforico risultante dalle attività produttive svolte nel retrostante stabilimento industriale e che, pertanto:

— ai sensi dell'art. 16 comma 7-bis della L. 84/94, le disposizioni dello stesso non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale;

— ai sensi dell'art. 18 comma 9-bis della L. 84/94, le disposizioni dello stesso si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale;

e che, pertanto, può essere avviato il procedimento inerente il rilascio della concessione demaniale marittima della banchina ai sensi dell'art. 18 della citata L. 84/94 senza il preventivo parere della Commissione Consultiva;

RITENUTO che la concessione demaniale marittima della banchina di cui trattasi possa essere assentita solamente al richiedente in qualità di proprietario dello stabilimento ubicato nelle aree retrostanti, a cui la stessa risulta funzionalmente collegata;

VISTO l'atto di concessione demaniale marittima provvisorio - Rep. n. 29/07 - Reg.n.51/19, con decorrenza dal 01.01.2019 e scadenza il 31.12.2019, in considerazione della tempistica necessaria per l'applicazione delle procedure di legge ai fini del rinnovo delle concessioni, con il quale è stato concesso alla predetta Società di poter occupare nel predetto Porto commerciale un tratto di banchina per complessivi di mq. 2.236,50 all'interno del Molo Sottoflutto, allo scopo di mantenere un tratto di banchina e mq. 1.800,00 di specchio acqueo per l'ormeggio delle navi cisterna per lo sbarco e l'imbarco di prodotti chimici da e per lo stabilimento gestito dalla medesima Società;

VISTA la nota pervenuta in data 20.12.2018 - prot.n. 24106 e successiva integrazione del 17.01.2019 – prot.n. 1046, con la quale la predetta Società ha chiesto, ai sensi dell'art. 38 Cod. Nav., l'anticipata occupazione al fine di poter occupare ulteriori mq 130,50 di area scoperta nella medesima Banchina Commerciale del Porto di Portovesme, al fine di realizzare una rampa di accesso alla menzionata banchina in concessione alla medesima;

VISTA la nota prot.n. 4745 del 06.03.2019 con la quale questa Autorità ha autorizzato l'anticipata occupazione, ex art. 38 Cod. Nav., al fine di realizzare la predetta rampa di accesso alla menzionata banchina;

VISTA la nota pervenuta in data 13.02.2020 - prot.n. 3621, con la quale la menzionata Società ha chiesto l'anticipata occupazione, ex art. 38 Cod. Nav., di ulteriori mq 109,20 di superficie al fine di poter posizionare un box con annessi servizi igienici, in adiacenza alla predetta rampa di accesso alla citata banchina commerciale del predetto porto, da adibire a riparo per gli operatori che svolgono mansioni di controllo e sorveglianza;

VISTO l'atto di concessione demaniale marittima provvisorio - Rep. n. 29/07 - Reg.n.51/19, con il quale a regolarizzazione della pregressa occupazione, ravvisata la necessità di regolare il periodo intercorrente tra la scadenza dell'atto e la sua rinnovazione, nelle more della conclusione dell'iter procedurale relativo alla pubblicazione dell'istanza presentata dal concessionario ex art. 18 della L. 84/94 e ss.mm.ii, nonché tenuto conto della necessità di osservare quanto stabilito all'art. 103 della L. 24 aprile 2020, n.27: Conversione in Legge con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica



da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi, la predetta concessione ha decorrenza dal 01.01.2020 e scadenza 01.09.2020;

VALUTATA l'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art.17 del "Regolamento d'uso delle aree Demaniali Marittime ricadenti nella Circostrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e dell'art. 12 Reg. Cod. Nav.;

SENTITO il Comitato di Gestione, nella seduta del 25.06.2020, in merito all'istanza di cui trattasi;

VISTO l'avviso, ex art.18 Reg.Cod.Nav., relativo all'istanza di rilascio della concessione in argomento, pubblicato sulla G.U.R.I. – Parte II n.78 del 04.07.2020 e sul sito dell'Ente in data 06.07.2020;

TENUTO CONTO che, entro i termini stabiliti, non sono pervenute osservazioni, opposizioni e/o domande in concorrenza;

VISTA la nota prot.n.14929 del 30.07.2020, con la quale l'Autorità ha invitato la Portovesme S.r.l. a rimborsare le spese sostenute dall'Ente per la pubblicazione della suindicata istanza;

VISTA la comunicazione dell'Autorità in data 27.09.2021, registrata presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Cagliari 1 - il 15.10.2021 al n. 2456, con la quale, in applicazione dell'art.199, c.3, lett.b), del D.L. 19.05.2020, n.34 convertito nella Legge 17.07.2020 n.77, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*" e del Decreto Presidenziale di questa Autorità n.414 del 04.11.2020, la durata della concessione demaniale marittima assentita con Atto Rep.n. 2985 - Reg.n. 08/2020 del 21.07.2020, avente scadenza il 01.09.2020, è stata prorogata di 12 (dodici) mesi fino al 01.09.2021;

VISTA la nota prot.n.21349 del 08.10.2021, con la quale l'Autorità ha invitato la Portovesme S.r.l. a trasmettere gli adempimenti necessari al fine del rilascio del prescritto atto concessorio, tra i quali il Modello D1 e relativi allegati tecnici previsti dal Sistema Informativo Demanio (S.I.D.), concernenti le superfici destinate alla banchina acidotto, le superfici destinate alla nuova rampa di accesso ed il box guardiania con annessi servizi igienici;

VISTA la nota pervenuta in data 27.10.2021 - prot.n.23122, con la quale la predetta Società ha trasmesso quanto richiesto con nota che precede;

VISTA la nota pervenuta in data 25.01.2021 – prot.n. 22805, con la quale la citata Società ha trasmesso l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone provvisorio per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021;

VISTA la comunicazione dell'Autorità in data 24.11.2022, registrata presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Cagliari 1 - il 12.10.2022 al n. 2456, con la quale, in applicazione dell'art.3 bis della Legge 17 dicembre 2021, n. 215 e del Decreto Presidenziale di questa Autorità n.58 del 22.02.2022, la durata della concessione demaniale marittima assentita con Atto Rep.n. 2985 - Reg.n. 08/2020 del 21.07.2020, avente scadenza il 01.09.2021, è stata prorogata di ulteriori 12 (dodici) mesi fino al 01.09.2022;

VISTA la nota pervenuta in data 23.08.2022 – prot.n. 20809, con la quale la citata Società ha trasmesso l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone provvisorio per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2022;

VISTA la nota prot.n. 23800 del 27.09.2022, con la quale questa Autorità ha chiesto alle Amministrazioni competenti di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 542 Reg. Cod. Nav., in merito alla predetta domanda;

VISTA la nota prot. n. 24764 del 24.10.2022, pervenuta in data 24.10.2022 - prot. n. 26260 con



la quale la DT XI- Sardegna– Ufficio delle Dogane di Cagliari – Servizio Tributi e URP ha trasmesso l'Autorizzazione doganale - Opere e manufatti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale - ex art.19, D.lgs. n.374 del 08.11.1990;

VISTA la nota prot. n. 504 del 30.01.2023, pervenuta in data 30.01.2023 - prot. n.2333, con la quale la Competente Capitaneria di Porto ha rappresentato che non si ravvisano motivi ostativi al rinnovo della predetta concessione, fermo restando il mantenimento delle prescrizioni indicate all'art. 9 del precedente titolo concessorio (Atto Formale n.02/2004 in data 10.03.2004 della Direzione Marittima di Cagliari);

VISTI gli atti d'ufficio e gli esiti della procedura istruttoria svolta e nelle more degli esiti dei controlli effettuati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016;

DECRETA

1. di accogliere istanza pervenuta in data 02.07.2019 – prot.n. 12993, con la quale la Società Portovesme S.r.l., con sede legale in Roma, P.le Caduti della Montagnola, 72–C.F. 05398001007, numero REA RM – 1038398, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima, ex art. 18 della Legge 28.01.1994 n. 84 e ss.mm.ii., per la durata di anni 4 (quattro), in Località Portovesme – Comune di Portoscuso, di un tratto di un tratto di banchina per complessivi mq 2.476,02 di superficie ove insiste una condotta di acido e mq 1.800,00 di specchio acqueo per lo sbarco e l'imbarco dei prodotti chimici provenienti dal retrostante stabilimento gestito dalla medesima Società;
2. di rinnovare la concessione demaniale marittima per anni 4 (quattro), con decorrenza dal 01.09.2022, data di differimento del termine della stessa ai sensi dell'art.3 bis della Legge 17 dicembre 2021, n. 215;
3. di rinnovare la concessione demaniale marittima alle medesime condizioni dell'Atto Formale n.02/2004 in data 10.03.2004, rilasciato dalla Direzione Marittima di Cagliari;
4. di stabilire il canone annuo ai sensi del D.M. 19.07.1989 e del Regolamento concessioni e canoni approvato con Delibera del Comitato di Gestione n.30 del 20.12.2018 e ss.mm.ii..

Gli introiti derivanti dai canoni verranno imputati al capitolo E123/10 – canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale.

IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Massimo DEIANA

L'addetto: Roberto Deidda
Il responsabile del procedimento: Carlo Costa
Il Direttore DVP: Giovanni Fabio Sechi
Il Segretario Generale: Avv. Natale Ditel